



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 19 settembre 2014
Ns. Prot. n. 1561

AL COMUNE DI TERAMO
c.a. Segretario Generale
64100 TERAMO

affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

AL COMUNE DI TERAMO
c. a. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Remo Bernardi
64100 TERAMO

affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
INGEGNERI TERAMO
Corso Cerulli, 74
64100 TERAMO

segreteria@ingte.it

ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
Ex AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
c.a. Commissario RAFFAELE CANTONE

Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 Roma

protocollo@pec.anticorruzione.it

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZ. REGIONALE L'AQUILA

abruzzo.controllo@corteconticert.it

Oggetto: LAVORI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DEGLI AGENTI INQUINANTI PROVOCATI DAL TRAFFICO VEICOLARE IN TERAMO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A RASO DEL TIPO "A MINIROTORIA" IN V.LE F. CRISPI ANGOLO VIA DELL'AEROPORTO ANGOLO VIA FONTE REGINA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.

Questo Ordine ha avuto cognizione della delibera di Giunta Comunale n° 297 del 04.09.2014 con la quale è stato approvato il progetto in parola.

Vogliamo rammentare che con precedente lettera del 24.05.2013, prot. n° 1121, avemmo a contestare la illegittima violazione del R.D. n° 2537 del 23.10.1925 in quanto l'affidamento ad un architetto

di opere viarie non connesse con opere di edilizia civile violava la ripartizione delle competenze professionali.

A distanza di circa sedici mesi codesto Comune approva il progetto definitivo/esecutivo redatto dal medesimo professionista.

Fermo restando le contestazioni a suo tempo esplicitate con la nota richiamata, e che qui intendiamo confermare integralmente (lettera del 24.05.2013, prot. n° 1121, allegata), stupisce la assoluta indifferenza alla problematica sottoposta.

Infatti, l'Ordine professionale ritiene che l'attribuzione dell'incarico disposta con gli atti sia illegittima per violazione di legge ed erronea applicazione del R.D. n. 2537 del 23/10/1925, con particolare riferimento agli articoli 51 e 52, come confermato dall'art. 1, comma 2 della direttiva 85/384/CEE, oltre che per erroneità manifesta e erroneo presupposto di fatto, atteso che permane nel vigente ordinamento il divieto imposto agli architetti di elaborare opere viarie non connesse con opere di edilizia civile, da cui discende il divieto normativo di assumere anche la direzione dei lavori delle suddette opere. Tale divieto discende dal riparto di competenze tra ingegneria architetti ai sensi degli art. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, ripartizione che è confermata dall'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 129/1992.

In particolare, gli articoli 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, confermato nella sua piena vigenza e nel suo contenuto dall'art. 1 comma 2 del d.lgs. 129/1992 (di attuazione, tra l'altro, della direttiva Cee n. 384/85), riservano alla comune competenza di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre rimane riservata alla competenza generale degli ingegneri la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali.

Il Segretario Comunale è un semplice notaio, oppure si deve porre la domanda se un atto compiuto da un dirigente è legittimo o meno?

Il collega Dirigente che conferisce l'incarico illegittimo, spiace dirlo, a nostro avviso compie un'azione censurabile deontologicamente.

Per questo ultimo motivo la presente è diretta anche al Consiglio di Disciplina territoriale degli ingegneri per opportuna valutazione di infrazione di norme deontologiche, ed alla Corte dei Conti per paventato danno patrimoniale per atto illegittimo.

Allegati:

- 1) copia delibera di Giunta Comunale n° 297 del 04.09.2014;
- 2) nostra lettera n° 1121 del 24.05.2013;

Il Presidente
Ing. Alfonso Marcozzi

